

Impresa Sicura

La migliore protezione per la tua attività

La tua polizza

Numero: 731073760
Contraente LEN TECNOLOGIE E SISTEMI

I tuoi riferimenti
Allianz

Agenzia principale di NAPOLI VOMERO LUCA GIORDANO
VIA GIORDANO LUCA 73
80129 NAPOLI
Telefono: 081 5788004
Fax: 081 5788090
E-mail: NAPOLI2@AGEALLIANZ.IT

Il sito internet

www.allianz.it/areapersonale
Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti

Pronto Allianz
800-68-68-68

Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi
assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 73

Allianz 

Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- Fascicolo Informativo
- Comunicazione informativa
- Informazioni da rendere al Contraente
- Scheda di Polizza
- Condizioni di assicurazione

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

DUPLICATO

Scheda di Polizza

Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: SOCIETA' LEN TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L.
 Codice fiscale/Partita IVA: 05478131211
 Indirizzo: VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA 12
 C.A.P.: 80025 Città: CASANDRINO (NA)

Fabbricato

Ubicazione del rischio: VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA 12
 C.A.P.: 80025 Città: CASANDRINO (NA)

Tipologia: **esercizio commerciale al dettaglio / ingrosso / deposito**

Attività assicurate

- riparazione di sistemi di telecomunicazione, impianti telefonici, radio televisivi
- elettricista

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 19/06/2017* Scadenza: ore 24:00 del 19/06/2018
 Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0

* L'Assicurazione ha effetto, in ogni caso, dal giorno del pagamento del Premio, come disciplinato dall'Art. "Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio" delle Condizioni di assicurazione

Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato dagli articoli delle Condizioni di assicurazione contenute in Polizza.

Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)

Sezioni per l'Attività assicurata/e	Premi lordi annui
Incendio all risks	249,54
Furto e rapina	285,92
Responsabilità civile	861,08
Assistenza	13,46
Totale	1.410,00


Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte: 1.410,00 euro
 Periodicità del pagamento: Semestrale
 Importo alla firma: 705,00 euro

Prossima data di pagamento: 19/12/2017

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;



73K 00007310737606



Polizza n. 731073760

Scheda di Polizza

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Altri estremi contrattuali

Contratto: nuovo

Prodotto: IMPRESA SICURA

Condizioni particolari di polizza

I - Indicizzazione

SEZIONE INCENDIO - Dettaglio delle garanzie prestate

Dati sul rischio

Quantitativi massimi di:

Infiammabili: fino a 500 kg

Merci speciali: fino a 500 kg

Manufatti di cui al n. 5 lettera E) del D.M. del 19/09/2002 n. 272 e i giocattoli pirici in libera vendita: kg 10

Esplosivi: kg 1


Presenza di reparti/lavorazioni di verniciatura: no

Avvertenze:

- Il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Impresa, verrà effettuato in considerazione delle limitazioni e/o detrazioni di seguito indicate.
- I limiti di indennizzo, se non diversamente specificato, si intendono per Periodo di assicurazione.

Massimali/Somme assicurate, Limiti di indennizzo, Scoperti e Franchigie

FA - Fabbricato - Estensione ai locali adibiti ad abitazione :no	Somma assicurata	euro 300.000,00
MA - Macchinario	Somma assicurata	euro 50.000,00
ME - Merci - Forma di assicurazione: Valore intero	Somma assicurata	euro 50.000,00
Merci diverse da quelle proprie dell'attivita' assicurata	Limite di indennizzo	10% della somma assicurata per Merci con il massimo di euro 5.000,00
Macchinario e Merci posti in ubicazioni diverse da quella indicata	Limite di indennizzo	10% della somma complessivamente assicurata per Macchinario e Merci con il massimo di euro 10.000,00 per una o piu' ubicazioni
Valori e Preziosi	Limite di indennizzo	10% della somma assicurata per Macchinario con il massimo di euro 7.000,00 per Periodo di assicurazione
Beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e clienti (esclusi Valori e Preziosi)	Limite di indennizzo	euro 7.000,00 per Periodo di assicurazione
Enti pregiati aventi anche valore artistico	Limite di indennizzo	- euro 50.000,00 se si tratta di Merci - euro 10.000,00 se non fanno parte delle Merci (quindi da considerare nell'ambito della partita Macchinario)



73K 00007310737606



Polizza n. 731073760


Scheda di Polizza

Enti particolari distrutti o danneggiati compreso il rifacimento di documenti d'identita'	Limite di indennizzo	10% della somma assicurata per Macchinario con il massimo di euro 25.000,00 per Periodo di assicurazione. Se fanno parte delle Merci tale limite non e' da intendersi operante
Spese di demolizione, sgombero, rimozione, ricollocamento	Limite di indennizzo	10% dell'Indennizzo con il massimo di euro 50.000,00 per Periodo di assicurazione
Oonorari dei periti	Limite di indennizzo	5% dell'Indennizzo con il massimo di euro 5.000,00 per Periodo di assicurazione
Oonorari di progettisti e consulenti	Limite di indennizzo	nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria
Spese di adeguamento alle norme antisismiche	Limite di indennizzo	5% dell'Indennizzo con il massimo di euro 10.000,00 per Periodo di assicurazione
Crollo e collasso strutturale di Fabbricato e Macchinario conseguenti a sovraccarico di strutture escluso quello dovuto a neve	Limite di indennizzo Franchigia	euro 25.000,00 per Periodo di assicurazione Nessuna franchigia
Atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici (esclusi quelli computabili al Furto/Rapina)	Limite di indennizzo Scoperto	70% delle somme assicurate alle singole partite del Fabbricato, Macchinario e Merci 10% con il minimo di euro 500,00 elevato al 20% se da incendio, esplosione, scoppio di origine dolosa ed il massimo di euro 50.000,00
Terrorismo	Limite di indennizzo Scoperto	30% delle somme assicurate alle singole partite del Fabbricato, Macchinario e Merci 10% con il minimo di euro 2.500,00
Eventi atmosferici (comprese installazioni esterne fisse per natura e destinazione)	Limite di indennizzo Scoperto	70% delle somme assicurate alle singole partite del Fabbricato, Macchinario e Merci 10% con minimo di euro 500,00 ed il massimo di euro 50.000,00
Grandine su serramenti, manufatti in materia plastica, e quanto definito come Lastre	Limite di indennizzo Scoperto	5% della somma assicurata al Fabbricato con il massimo di euro 10.000,00 10% con minimo di euro 500,00
Danni di gelo agli Enti assicurati	Limite di indennizzo	euro 15.000,00

Informazioni rese dal Contraente e relative alle differenti caratteristiche del rischio - Sezione Incendio All Risks

Il Contraente, a parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione - Condizioni di operatività delle garanzie per danni agli Enti assicurati, rende le seguenti informazioni che costituiscono elementi essenziali per la valutazione del rischio relativamente alla Sezione Incendio all risks

- Il Fabbricato indicato in Polizza ha le strutture portanti verticali in cemento armato;
- Il Fabbricato indicato in Polizza ha solai in materiali incombustibili e le strutture portanti del tetto e/o dei solai in cemento armato e/o laterizi;
- Il Fabbricato indicato in Polizza ha finestrate o lucernari in materiali incombustibili oppure in materiali combustibili di dimensioni non superiori rispettivamente al 20% delle pareti esterne ed al 20% del tetto;



73K 00007310737606



Polizza n. 731073760

Scheda di Polizza

- Nel Fabbricato indicato in Polizza le coibentazioni, soffittature e/o rivestimenti in genere sono assenti o sono in materiali incombustibili;

SEZIONE FURTO E RAPINA - Dettaglio delle garanzie prestate

Dati sul rischio


Forma di assicurazione:
Primo rischio assoluto

Avvertenze:

- Il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Impresa, verrà effettuato in considerazione delle limitazioni e/o detrazioni di seguito indicate.
- I limiti di indennizzo, se non diversamente specificato, si intendono per Periodo di assicurazione.

Massimali/Somme assicurate, Limiti di indennizzo, Scoperti e Franchigie

Contenuto (Macchinario, Merci, Enti particolari, Valori, Preziosi, ed Enti pregiati nelle tolleranze previste)	Somma assicurata	euro 20.000,00
	Scoperto	15% per Furto commesso con violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche conformi rispetto a quanto previsto dalla Normativa, ma peggiorative rispetto a quanto dichiarato nelle Differenti caratteristiche del rischio Sezione Furto e Rapina di cui alla presente Scheda di polizza
	Scoperto	35% per Furto commesso con violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative) rispetto a quanto previsto dalla Normativa anche a deroga di quanto previsto dall'Articolo - Concomitanza di scoperti delle Condizioni di operativita' delle garanzie per danni agli Enti assicurati
	Scoperto	15% per Mancato funzionamento o inserimento dell'impianto di allarme
	Scoperto	20% per Servizio di ronda non effettuato con le modalita' dichiarate nelle Differenti caratteristiche del rischio Sezione Furto e Rapina di cui alla presente Scheda di polizza
	Scoperto	20% per Furto commesso utilizzando veicoli che si trovano nell'area di pertinenza dell'attivita' dichiarata
	Scoperto	20% per Furto o Rapina avvenuti durante la fase di trasloco
	Scoperto	30% in caso di concomitanza di piu' scoperti
Merchi diverse da quelle proprie dell'attivita' dichiarata	Limite di indennizzo	10% della somma assicurata per il Contenuto col massimo di euro 5.000,00



73K 00007310737606



Polizza n. 731073760

Scheda di Polizza

Enti pregiati aventi anche valore artistico	Limite di indennizzo	- euro 50.000,00 per singolo oggetto se fanno parte delle Merci - euro 10.000,00 per singolo oggetto se non fanno parte delle Merci
Beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e clienti (esclusi Valori e preziosi)	Limite di indennizzo	5% dell'indennizzo
Spese sanitarie documentate per infortunio dovuto a Rapina	Limite di indennizzo	5% dell'indennizzo
Valori e Preziosi chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici e registratori di cassa	Limite di indennizzo Scoperto	10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 2.500,00 20%
Macchinario e Merci posti in ubicazioni diverse da quella indicata	Limite di indennizzo	10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00 per una o piu' ubicazioni
Atti vandalici agli Enti assicurati per Furto/Rapina tentati o consumati	Franchigia	euro 500,00
Costi per il riacquisto ed il rifacimento di Enti particolari distrutti o danneggiati compreso il rifacimento di documenti d'identita'	Limite di indennizzo	5% dell'indennizzo. Se fanno parte delle Merci tale limite non e' da intendersi operante
Onorari dei periti	Limite di indennizzo	5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500,00
Onorario progettisti e consulenti	Limite di indennizzo	5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500,00
Guasti cagionati dai ladri ai locali, infissi e serramenti, agli impianti di allarme fissi e spese sostituzione serrature	Limite di indennizzo	20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 2.500,00

Informazioni rese dal Contraente e relative alla Coesistenza di attivita' (limitazione di indennizzo) - Sezione Furto e Rapina

Il Contraente rende le seguenti informazioni che determinano uno sconto sul Premio della Sezione Furto e Rapina. Limitatamente alle Merci riguardanti le attività di:


Elettricista

L'Impresa liquiderà i danni indennizzabili a termini di Polizza con un limite complessivo non superiore al 20% della somma assicurata al Contenuto.

Informazioni rese dal Contraente e relative alle differenti caratteristiche del rischio - Sezione Furto e Rapina

Il Contraente, a parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione - Condizioni di operatività delle garanzie per danni agli Enti assicurati, rende le seguenti informazioni che costituiscono elementi essenziali per la valutazione del rischio relativamente alla Sezione Furto e Rapina

- che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti gli Enti assicurati situata in linea verticale a meno di 4 metri da qualsiasi superficie o ripiano, praticabili per via ordinaria, sia protetta totalmente da:
 - robusti serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15 millimetri o di acciaio dello spessore minimodi 8/10 di millimetri senza luci di sorta - eccettuati eventuali spioncini - chiusi con serrature di sicurezza azionanti idoneicatenacci ovvero con lucchetti di sicurezza o con robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - oppure,
 - inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 millimetri ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non superiore a 50 e 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nel predetto rettangolo o di superficie non superiore a 400 centimetri quadri.



73K 00007310737606



Polizza n. 731073760

Scheda di Polizza

- Che i locali contenenti gli Enti assicurati sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto con rilevatori perimetrali o volumetrici automatici tali da segnalare l'introduzione nei locali senza il disinserimento dell'allarme stesso. Le caratteristiche di base minime dell'impianto devono essere:
 - centralina autoprotetta;
 - sirena autoalimentata e autoprotetta;
 - collegamento telefonico o ponte radio con le Forze dell'Ordine o Istituto di Polizia Privata;
 - un'alimentazione secondaria che, in mancanza di rete pubblica, offra un'autonomia di almeno 12 ore consecutive;
 - registratore di controllo dell'avvenuto inserimento dell'impianto.
 Inoltre, l'impianto di allarme deve essere:
 - inserito ogni qualvolta nei locali contenenti gli Enti assicurati non vi sia presenza di persone;
 - mantenuto invariato ed efficiente per tutta la durata del contratto.
- Che esiste un servizio di sorveglianza durante la chiusura dei locali contenenti gli Enti assicurati (compresi i sabati e festivi) con rilascio di 'biglietti di controllo' o punzonatura di appositi orologi di controllo.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE - Dettaglio delle garanzie prestate

Dati sul rischio

Responsabilità Civile derivante dall'esercizio dell'attività

Numero Addetti: 4

Data di costituzione dell'azienda assicurata: 2006


Percentuale di fatturato ceduto in subappalto per effetto del richiamo della garanzia "Lavori in subappalto": massimo 3 %

Avvertenze:

- Il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Impresa, verrà effettuato in considerazione delle limitazioni e/o detrazioni di seguito indicate.
- I limiti di indennizzo, se non diversamente specificato, si intendono per Periodo di assicurazione.

Massimali/Somme assicurate, Limiti di indennizzo, Scoperti e Franchigie

Responsabilità Civile derivante dall'esercizio dell'attività'	Massimale	euro 500.000,00 per sinistro, persona o cosa
per ogni Sinistro che comporti un danno a cose indennizzabile a termini della Sezione Responsabilità Civile l'assicurazione si intende prestata previa detrazione della Franchigia pari a:	Franchigia	euro 500,00 Qualora le garanzie di seguito indicate prevedano franchigie o minimi di scoperto maggiori, si intenderanno operanti questi ultimi
Danni cagionati a terzi dai dipendenti alla guida ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile	Limite di indennizzo Franchigia	euro 150.000,00 euro 500,00
Danni ai veicoli di terzi durante le operazioni di carico/scarico anche presso terzi	Limite di indennizzo Franchigia	euro 150.000,00 euro 500,00
Servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o cani	Franchigia	euro 500,00
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito fognature	Scoperto	10% con il minimo di euro 500,00
Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi	Massimale Scoperto	euro 150.000,00 per sinistro 10% con il minimo di euro 2.500,00
RCO - Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro	Massimale Franchigia	euro 500.000,00 per sinistro euro 500.000,00 per persona Franchigia Invalidita' permanente: 6%



73K 00007310737606



Polizza n. 731073760

Scheda di Polizza

RTE - Ricorso Terzi Incendio	Massimale	euro 250.000,00 per sinistro per danni a cose
LT - Lavori presso terzi di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione	Massimale	euro 50.000,00 per sinistro per danni a cose euro 100.000,00 per Periodo di assicurazione per danni a cose
per i danni: - a cose altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute - alle cose di terzi trovatisi nell'Ambito di esecuzione dei lavori (non rimovibili)	Scoperto	10% con il minimo di euro 500,00
PS - Postuma da posa in opera e manutenzione - Periodo di validita': 60 giorni	Massimale	euro 50.000,00 per sinistro e per Periodo di assicurazione per danni a cose
	Scoperto	10% con il minimo di euro 500,00 per danni a cose

SEZIONE ASSISTENZA - Dettaglio delle garanzie prestate

Dati sul rischio

Assistenza completa: compresa

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo alla firma
Incendio ed elementi naturali	97,54	22,25 %	21,70	119,24
Altri danni ai beni - incendio	4,52	22,25 %	1,01	5,53
Altri danni ai beni - furto	116,94	22,25 %	26,02	142,96
R.C. generale	352,18	22,25 %	78,36	430,54
Assistenza	6,12	10,00 %	0,61	6,73
Totali	577,30		127,70	705,00


(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara:

- che al momento dell'emissione di questo contratto non sono in vigore altre coperture assicurative per i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza, ad eccezione di eventuali coperture assicurative cumulative offerte da associazioni, enti, o società;
- che non vi sono stati annullamenti o disdette di coperture assicurative aventi per oggetto i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza;
- che nel triennio precedente l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla presente Polizza;

Il Contraente dichiara inoltre di non aver subito richieste di natura estorsiva, minacce a tal fine ovvero danni per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto delle richieste.



73K 00007310737606



Polizza n. 731073760

Scheda di Polizza

Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:

▪ di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:

- il Fascicolo Informativo modello FI-0006-450-517-30052017 - composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione;

- copia del documento "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti" conforme al modello 7A, Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;

- copia del documento "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione del contratto" conforme al modello 7B, Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;


▪ di conoscere ed accettare le Condizioni di assicurazione del presente contratto, in base alle quali è prestata l'Assicurazione;

▪ di impegnarsi a consegnare a ciascun Assicurato copia delle Condizioni di assicurazione, esonerando così l'Intermediario ed Allianz S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tale obbligo;


▪ di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.

Sottoscritto il _____, in _____

Allianz S.p.A.



Firma del Contraente/Legale Rappresentante



73K 00007310737606



Polizza n. 731073760

Scheda di Polizza

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art. - "Durata e proroga dell'assicurazione"

- Art. - "Recesso in caso di Sinistro"

SEZIONE INCENDIO - ALL RISKS

- Art. - "Recesso delle garanzie"

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

- Art. - "Esclusioni"

CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE PER DANNI AGLI ENTI ASSICURATI

- Art. - "Criteri per la determinazione delle somme assicurate"

CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE DI RESPONSABILITA' CIVILE

- Art. - "Calcolo, anticipazione e regolazione del Premio"

NORME IN CASO DI SINISTRO

- Art. - "Cosa deve fare l'assicurato":

- relativamente alla Sezione Incendio All Risks e/o Sezione Furto e rapina, inadempimento di obblighi contrattuali che comportano la perdita del diritto all'indennizzo;

- relativamente alla Sezione Responsabilità Civile, dovere dell'Assicurato di astenersi nel dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni senza il consenso dell'Impresa;

- Art. - "Cosa deve fare l'Impresa":

- facoltà dell' Impresa di posticipare il pagamento; pagamento salvo opposizione dei creditori;

- spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici, multe, ammende e spese di giustizia penale;

- Art. - "Mandato dei periti e Determinazione del danno"

- Art. - "Assicurazione parziale per le garanzie di responsabilità Civile"


- Art. - "Riduzione delle somme assicurate a seguito di Furto e/o Rapina - Reintegro"

- Art. - "Recupero degli enti sottratti"

SEZIONE ASSISTENZA

Firma del Contraente/Legale Rappresentante





73K 00007310737606



Condizioni di assicurazione

INDICE NORMATIVA

1. Definizioni

2. Condizioni Generali di assicurazione

3. Condizioni Particolari di polizza

4. Cosa si assicura

5. Sezione Incendio - All Risks

6. Sezione Furto e Rapina

7. Sezione Responsabilità Civile

8. Sezione Tutela Legale

9. Sezione Assistenza

10. Condizioni di operatività delle garanzie per danni agli Enti assicurati

11. Condizioni di operatività delle garanzie di Responsabilità Civile

12. Condizioni di operatività delle garanzie di Tutela Legale

13. Norme in caso di sinistro

1. DEFINIZIONI

Addetti (definizione valida ai fini del calcolo del Premio di Responsabilità Civile Terzi basato sul parametro Addetti): i titolari, i soci e le persone fisiche che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 Codice Civile e i loro dipendenti.

Apparecchiature elettroniche: dispositivi elettronici autonomi finalizzati prevalentemente all'elaborazione e/o la trasmissione di segnali elettrici, dati analogici o digitali e non all'erogazione della potenza elettrica e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarate nella Scheda di Polizza.

Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Costo commerciale: valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri Fiscali e i diritti doganali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

Costo Industriale: prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano le Merci al momento del Sinistro e degli Oneri Fiscali. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

Condizioni di assicurazione

Danni (valida per la Sezione Responsabilità Civile): pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, entro la Somma assicurata/Massimale assicurato o il limite di Indennizzo/risarcimento previsto, senza tener conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione (Reato di): l'impossessarsi della cosa mobile altrui, costringendo chi la detiene alla consegna mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Ai fini dell'assicurazione, la violenza deve essere esercitata solo su persone e si intendono escluse attività criminali volte a ottenere il pagamento periodico di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione (racket) o riconducibili al Reato di usura.

Franchigia: somma stabilita contrattualmente in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del Danno liquidabile.

Furto: l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza: il Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

Furto con Rottura o Scasso: Furto commesso mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura o di protezione dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Impresa: Allianz Spa

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze ed i prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro, dopo l'applicazione al Danno liquidabile di limiti, franchigie/scoperti eventualmente previsti nella Scheda di Polizza.

Infiammabili: le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili Esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche ed integrazioni.

Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del Fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.

Luci: aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.

Macchine Mordenti: macchine operatrici i cui residui di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere.

Massimale assicurato: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate di Responsabilità Civile. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose e animali.

Merci speciali: celluloidi (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci).

Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Mezzi di custodia:

contenitori quali armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, etc., aventi almeno le seguenti caratteristiche di base:

- pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali; battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
- movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o due lati di un battente;
 - riferato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale;

Condizioni di assicurazione

- le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

I Mezzi di custodia (escluse le casseforti a muro) devono avere un peso minimo di 200 Kg; in caso contrario, devono essere ancorati al pavimento o ad una parete.

Periodo di assicurazione: nel caso in cui l'assicurazione preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell'assicurazione e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue di Polizza; nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Prestatori di lavoro: le persone fisiche che svolgono l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 Codice Civile e i loro dipendenti.

Sono comunque considerati Prestatori di lavoro i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Primo rischio relativo: la forma di garanzia ove la Somma assicurata rappresenta il massimo Indennizzo in caso di Sinistro; agli effetti dell'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, si tiene conto del valore complessivo costituito dalla definizione di Contenuto indicata negli Enti assicurati.

Rapina (Reato di): la sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia.

Regola proporzionale: criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore degli Enti assicurati dichiarato nella Scheda di Polizza sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.

Retribuzioni: l'ammontare dei compensi lordi corrisposti ai lavoratori iscritti nei libri obbligatori.

Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Scippo: il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: somma stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato, calcolata in percentuale del Danno liquidabile e da esso dedotta.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

Serramenti: strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, ecc., destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli, intesi come le parti terminali delle canne fumarie che fuoriescono dal tetto, e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana quali gronde e pluviali.

Traboccamento: fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana.

Ubicazione: insediamento specificato in Scheda di Polizza in cui sono posti gli Enti assicurati. Sono comprese le pertinenze entro i 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.

Valore a nuovo: criterio di valutazione convenuto tra le Parti in base al quale, in sede di liquidazione del danno, si procede al calcolo dell'Indennizzo senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento degli enti danneggiati. Tale valutazione presuppone che il valore assicurato corrisponda:

- per il Fabbricato, al valore o costo di ricostruzione: è la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato al momento del Sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per il Macchinario, al valore o costo di rimpiazzo: è la spesa necessaria per rimpiazzare gli Enti assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Condizioni di assicurazione

Valore intero: forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Vetro stratificato di sicurezza: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Durata e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in polizza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione salvo quanto previsto dall'Articolo - Buona fede delle Condizioni di operatività delle garanzie per danni agli enti assicurati.

Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Condizioni di assicurazione

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

I - Indicizzazione

Premesso che:

- con l'espressione "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT;
- con l'espressione "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio oppure il mese di decorrenza dell'assicurazione se la prima rata annuale di Premio, non è ancora scaduta;

si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di Premio le somme/massimali assicurati, i limiti di Indennizzo/risarcimento (non espressi in percentuale) previsti nella Scheda di Polizza nonché il Premio stesso si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente. Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie eventualmente previsti.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

4. COSA SI ASSICURA

ENTI ASSICURATI

L'Impresa assicura gli enti di seguito descritti, anche se di proprietà di terzi, **situati nell'ambito della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza.**

- **Fabbricato (o porzione di esso)**
 - opere murarie e di finitura, compresi Infissi, Serramenti e relative Lastre, opere di fondazione o interrate;
 - piazzali, lastricati, strade interne;
 - cancelli, recinzioni, tettoie e pensiline non amovibili, antenne;
 - pannelli solari termici e fotovoltaici;
 - impianti al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o per destinazione quali: idrici, atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, igienici e sanitari, termici, di riscaldamento, condizionamento, elettrici e/o elettronici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, impianti di allarme;
 - ascensori, montacarichi, scale mobili;
 - moquette, tappezzerie, rivestimenti in genere e, se privi di valore artistico mosaici affreschi e statue.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di Fabbricato, le rispettive quote delle parti costituenti proprietà comune si intendono garantite dalla presente Polizza.

E' escluso tutto quanto rientrante nella descrizione del Macchinario.

- **Macchinario:**
 - macchine, impianti, attrezzi, utensili comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;
 - impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.;
 - impianti e attrezzature di imballaggio;
 - attrezzatura, arredamento, mobilio, Mezzi di custodia, apparecchi mobili di illuminazione, riscaldamento, condizionamento; materiale d'ufficio e tutto quanto serve per l'esercizio dell'Attività dichiarata;
 - serbatoi, cisterne, silos e relative tubazioni;
 - distributori automatici di Merci, cibi e bevande purché all'interno del Fabbricato ed accessibili anche dall'esterno;
 - tende esterne frangisole ed insegne installate sull'edificio o nell'area esterna ad uso esclusivo dell'Attività dichiarata;
 - sistemi di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche, macchine da ufficio, audio-fono-visivi, apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, Apparecchiature elettroniche in genere;
 - altri impianti non indicati sotto la denominazione di Fabbricato;
 - gli impianti, anche fissi, opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati dal conduttore e/o di sua proprietà purché con la presente Polizza non sia assicurato il Fabbricato;
 - indumenti di lavoro, accessori, Beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e dei clienti esclusi Valori e Preziosi;
 - dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'Attività dichiarata.

Condizioni di assicurazione

Sono compresi nei limiti indicati nelle Condizioni di operatività delle garanzie per danni agli Enti assicurati - articolo **Circostanze non influenti:**

- gazebo e tettoie esterne amovibili;
- strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili;
- **Merci:**
 - Merci proprie dell'Attività dichiarata;
 - materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti;
 - scorte e materiali di consumo;
 - imballaggi e supporti;
 - stampati e materiale pubblicitario;
 - lubrificanti, carburanti e combustibili;
 - scarti e residui di lavorazione.
- **Merci diverse da quelle proprie dell'attività assicurata:**
sono comprese **sino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza;** entro predetti limiti non è operante l'eventuale esclusione prevista nella descrizione dell'attività assicurata.
- **Enti particolari:**
 - **Archivi:** archivi in genere, documenti, licenze, registri, disegni, stampati, films e microfilms, pellicole e fotocolor;
 - **Supporti dati:** qualsiasi materiale fisso o intercambiabile (magnetico, ottico, scheda e/o banda perforata), utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
 - **Modelli e stampi:** modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.Tali enti, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita **Macchinario con il limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**
- **Valori:**
 - carte valori, denaro, titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);
 - buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporto;
 - valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.
- **Preziosi:**
 - gioielli, oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, collezioni e raccolte di oggetti preziosi.Valori e Preziosi sono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita **Macchinario con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Polizza.**
- **Enti pregiati aventi anche valore artistico:**
 - quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte (esclusi i Preziosi);
 - collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
 - pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.Tali Enti pregiati, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita **Macchinario con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Polizza.**
- **CONTENUTO (definizione valida esclusivamente per la Sezione Furto e Rapina):**
ai soli fini della Sezione Furto e Rapina, la partita Contenuto **deve intendersi come l'insieme dei seguenti Enti assicurati:**
 - Macchinario;
 - Merci;
 - Enti particolari;
 - Valori e Preziosi.**Posti all'interno dei locali della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza.**

Fermo quanto stabilito negli Articoli Oggetto dell'assicurazione e Sezione Condizioni di operatività delle garanzie per danni agli Enti assicurati, sono compresi, **entro gli eventuali limiti previsti nella Scheda di Polizza:**

- Macchinario (tranne Enti pregiati, Preziosi, Valori ed Enti particolari) e/o Merci posti all'aperto all'interno dell'area aziendale od in spazi ove si svolge l'Attività dichiarata ed adiacenti ai locali della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, ai soli fini della Sezione Incendio All risks.

Condizioni di assicurazione

- **Merci, Macchinario** posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza - **purché non all'aperto** - in deposito e/o lavorazione, presso esposizioni, fiere o mostre. Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; in caso di Sinistro, il valore di detti enti non verrà utilizzato per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'applicazione della regola proporzionale stabilita all'Articolo Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate delle Norme in caso di sinistro. Inoltre, solo ai fini della Sezione Furto e Rapina, qualora presente, i mezzi di protezione e chiusura dei locali in cui tali enti si trovano, **dovranno essere i medesimi di quelli dichiarati in Polizza. Diversamente, in caso di mezzi di protezione e chiusura differenti da quanto previsto e tali da comportare aggravamento di rischio, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**
- **Infiammabili, Merci speciali, Esplosivi.** Tali enti, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Macchinario **con i limiti indicati nella Scheda di Polizza.**

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sugli Enti assicurati e/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata.

Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornirle all'Impresa tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Limitatamente alle garanzie prestate nella Sezione Incendio - All Risks, qualora un determinato bene o un determinato ente non trovasse precisa assegnazione in uno degli Enti assicurati con le partite della presente Polizza, oppure tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l'ente verranno attribuiti alla partita Macchinario.

ENTI NON ASSICURATI

- **aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione), a meno che tali enti siano oggetto di attività di noleggio, autotrasporto, riparazione e/o commercio degli stessi in funzione dell'Attività dichiarata nella Scheda di Polizza;**
- **Apparecchiature elettroniche se assicurate con specifica garanzia o Polizza Elettronica;**
- **enti in leasing;**
- **Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica Polizza Trasporti;**
- **alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere.**

5. SEZIONE INCENDIO - ALL RISKS

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati dal Contraente e/o Assicurato nonché da altre persone allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso - **con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza - fermo quanto di seguito precisato e salvo quanto espressamente escluso.**

L'Impresa rimborsa anche i seguenti oneri e spese, purché documentati e necessariamente sostenuti, a causa di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione:

- le spese di demolizione, sgombero e trasporto nella più vicina ed idonea discarica dei residui del Sinistro, **esclusi quelli radioattivi**, di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro; sono inoltre comprese le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di cose mobili assicurate **nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni del Fabbricato e/o degli Enti assicurati danneggiati;**
- gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'Articolo - Procedura per la valutazione del danno delle Norme in caso di Sinistro nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito;
- gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino degli enti distrutti o danneggiati;

Tali oneri e spese sono rimborsati a Primo rischio assoluto, **fino a concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza.**

Nella Somma assicurata al Fabbricato, sono compresi gli oneri di concessione edilizia che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica per la ricostruzione o ripristino del Fabbricato danneggiato. Sono altresì compresi, (senza che questi debbano essere previsti nella somma assicurata), gli oneri di costruzione antisismica, nonché le spese di ricostruzione derivanti da leggi o regolamenti di zona entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del Fabbricato.

Condizioni di assicurazione

ESCLUSIONI

L'Impresa non è obbligata in alcun caso per i danni

a) causati da o dovuti a:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato - ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori - nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, contaminazione da sostanze radioattive;
- smagnetizzazione, errata registrazione, cancellazione o cestinatura di dati e software in genere sugli stessi memorizzati;
- utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati od altre informazioni (anche da/a siti web o simili);
- attacco o infezione di virus informatici in genere;
- terremoto;
- Inondazione, Alluvione, allagamento non conseguente a rottura di Impianti al servizio del Fabbricato e/o del Macchinario oppure a Rigurgito di fognature;
- eruzione vulcanica, maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica;
- bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine.

Sono altresì esclusi i danni:

- di gelo di Enti posti all'aperto e di Enti posti sottotetto quando l'attività sia stata sospesa per più di 48 ore (o 96 ore nel caso di chiusura per festività) precedentemente il Sinistro;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità degli Enti assicurati a meno che non siano provocati da Incendio, Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi, Implosione;
- indiretti quali perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli Enti assicurati;

b) Sono inoltre esclusi i danni causati da o dovuti a:

- sovraccarico di neve;
- fuoriuscita di acqua o di altri liquidi;
- colaggio di liquidi da impianti automatici di estinzione;
- Furto, Rapina e i guasti causati dai ladri;
- ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, Scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita da parte dei Prestatori di lavoro, perdita riscontrata in sede di inventario;
- costruzione, demolizione, ristrutturazione, riparazione, montaggio/smontaggio degli Enti assicurati non connesso a lavori di manutenzione, anche se imposti da disposizioni di Autorità o di leggi;
- collaudi, prove ed esperimenti;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
- cavitazione, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, microrganismi, funghi, muffe, animali e vegetali in genere; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, trasudamento, liquefazione, evaporazione, sublimazione;
- difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- operazioni di installazione e/o modifica di programmi;
- errori di progettazione, calcolo, esecuzione, installazione, lavorazione, stoccaggio e conservazione;
- impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, peso, titolo, colore delle Merci in produzione o lavorazione;
- vizio e/o difetto di prodotto;
- mancato od anormale mantenimento della temperatura e/o dell'atmosfera controllata e/o fuoriuscita del fluido frigorifero;
- trasporto, urto, caduta, movimentazione e/o manipolazione in genere degli enti assicurati; urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà e/o al servizio dell'Assicurato.

c) Sono altresì esclusi i danni causati da o dovuti a:

- guasti o rotture di quanto definito come Lastre;
- correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici;
- sospensione, interruzione e/o anormale fornitura di gas, acqua nonché di energia elettrica, termica;
- mescolamento di Merci tra loro e/o con cose od altre sostanze in genere;
- deterioramento, logorio, usura, incrostazione, corrosione, ossidazione, arrugginimento, deperimento, erosione;

Condizioni di assicurazione

- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, fessurazioni;
- guasti, mancato e/o anormale funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in genere (anche elettroniche) e loro sistemi di azionamento/controllo;
- sospensione, interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;
- fuoriuscita e/o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- dispersione di prodotti in genere contenuti in serbatoi, cisterne, vasche, contenitori;
- perdita, alterazione o distruzione (totali o parziali) di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e/o di ogni sistema di elaborazione basato su chip o logica integrata.

a meno che gli eventi di cui al precedente comma c) non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito gli Enti assicurati.

Nel caso che, in conseguenza degli eventi di cui ai comma b) e c) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione, l'Impresa indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Delimitazioni di garanzia

Ferme le disposizioni generali di cui al precedente Articolo - Esclusioni della presente Sezione, **con i limiti, le franchigie e/o gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza**, si precisa quanto segue:

- Relativamente ai danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati da atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo e sabotaggio, **l'Impresa non risponde dei danni:**
 - da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere tali atti;
 - derivanti da alterazione di Merci e/o prodotti conseguente alla sospensione del lavoro;
 - da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato indicato nella Scheda di Polizza;
 - di dispersione di liquidi in quanto parte delle Merci assicurate.

Per gli Enti assicurati posti all'aperto, sono inoltre esclusi i danni subiti dalle Merci e/o dal Macchinario che non può essere considerato fisso per natura e destinazione.

Per i danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano gli Enti assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, **l'Impresa non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo Incendio, Esplosione e Scoppio) anche se verificati durante il suddetto periodo.**

Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti in conseguenza di atti di Terrorismo **sono escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, da azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di Terrorismo.**

- Relativamente ai danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, **sono esclusi quelli subiti da:**
 - Merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro) ed al relativo contenuto;
 - strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili ed al relativo contenuto;
 - manufatti in fibro-cemento o cemento-amianto per solo effetto di grandine;
 - Enti assicurati per effetto del sovraccarico neve;
 - Enti assicurati posti all'interno di fabbricati a meno che derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Sono inoltre esclusi i danni subiti dal Macchinario posto all'aperto che non può essere considerato fisso per natura e destinazione.

RECESSO DALLE GARANZIE

Limitatamente alla/e garanzia/e:

- atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici, Terrorismo e sabotaggio;

ciascuna delle Parti può esercitare il diritto di recesso in ogni momento. Per l'esercizio del diritto di recesso la parte recedente deve inviare comunicazione scritta - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - all'altra Parte con preavviso di 15 giorni.

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa alla garanzia per il Periodo di assicurazione non trascorso.

Condizioni di assicurazione

Se il recesso dalla garanzia avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso da tutte le altre garanzie prestate nella Sezione Incendio - All risks inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio complessivo relativo alla Sezione Incendio - All risks per il Periodo di assicurazione non trascorso e qualora in Polizza fossero presenti altre sezioni di garanzia, provvederà ad emettere un nuovo contratto per l'aggiornamento delle garanzie.

Nel caso in cui la Sezione Incendio - All Risks fosse l'unica sezione prevista dall'assicurazione, quest'ultima sarà di conseguenza risolta.

6. SEZIONE FURTO E RAPINA

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1) Garanzie Furto e Rapina.

L'Impresa indennizza, nella forma di copertura prescelta e indicata nella Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti in conseguenza di Furto e Rapina del Contenuto con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

Furto

La garanzia opera a condizione che gli autori dello stesso si siano introdotti nei locali contenenti gli Enti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - Rottura, Scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi, anche a combinazione numerica;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, ossia quando l'autore del Furto o del tentato Furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, ed abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Valori e Preziosi presenti nella Ubicazione

Il Furto e la Rapina di Valori e Preziosi posti nei locali della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza è operante purché gli stessi siano almeno chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici e registratori di cassa.

Se per gli Enti assicurati sono previsti in Polizza dei Mezzi di custodia l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra descritti, abbia violato tali mezzi con scasso o con uso fraudolento di chiavi.

Furto compiuto dall'esterno dei locali della Ubicazione

E' compreso il Furto commesso senza introduzione dell'autore nei locali contenenti gli Enti assicurati nei modi seguenti:

- a) attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate o Luci di Serramenti, **ove ammesse**, con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale **con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine fisse e le porte-vetrine efficacemente chiuse, rimangono protette dal solo vetro fisso;**
- c) durante l'orario di apertura al pubblico con rottura delle vetrine protette da solo vetro, **in presenza di Addetti all'Attività dichiarata, con esclusione di Valori, Preziosi ed Enti pregiati (questi ultimi solo nel caso in cui non possano essere considerati Merci);**

Furto dei dipendenti

E' compreso il Furto commesso dai dipendenti dell'Assicurato a condizione che:

- l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e/o dei Mezzi di custodia previsti dalla Polizza o della sorveglianza dei locali stessi;
- il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il Prestatore di lavoro adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Rapina o Estorsione

La garanzia opera anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia siano prelevate all'esterno della Ubicazione e siano costrette ad entrare al suo interno. **Sono esclusi gli eventi estorsivi avvenuti in conseguenza di minacce, azioni intimidatorie, persecutorie ovvero di danni per finalità di ritorsione avvenuti non contestualmente all'impossessamento degli Enti assicurati.**

Danneggiamento del Contenuto

Sono compresi sino alla concorrenza della somma assicurata alla partita Contenuto i danni derivanti da atti vandalici commessi durante il Furto/la Rapina o nel tentativo di commetterli.

Condizioni di assicurazione

Spese sanitarie

Sono infine comprese **fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza**, le spese sanitarie documentate per infortunio subito dall'Assicurato o da suoi Prestatori di lavoro o familiari in occasione di Rapina;

2) Assistenza in caso di Sinistro.

L'Impresa rimborsa altresì i seguenti oneri e spese, **purché documentati e necessariamente sostenuti in relazione al Sinistro, e con i limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza:**

- a) costi per il riacquisto e il rifacimento di quanto definito come Enti particolari (**escluso qualsiasi riferimento a valori di carattere storico, artistico, scientifico o affettivo**), sottratti all'Assicurato o ai suoi Prestatori di lavoro o danneggiati in conseguenza di Furto o Rapina;
- b) gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'Articolo - Procedura per la valutazione del danno delle Norme in caso di sinistro nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito;
- c) gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino degli Enti assicurati distrutti o danneggiati;
- d) guasti cagionati dai ladri:
 - ai locali della Ubicazione, ai relativi Infissi e Serramenti ed alle recinzioni posti a riparo e a protezione degli accessi e delle aperture della Ubicazione stessa;
 - a serrature relative ad accessi dall'esterno rotte o forzate; si intendono parificati ai guasti cagionati dai ladri anche le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di Sinistro;
 - agli impianti fissi automatici di allarme.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) verificatisi in conseguenza di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- Incendio, Esplosione, Scoppio;
- eventi atmosferici in genere;
- eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;
- ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo;

nonchè furto o rapina avvenuti in occasione di eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo e sabotaggio;

b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, ovvero, trattandosi di Società, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;

c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che abitano con i soggetti di cui al punto b) od occupano i locali contenenti gli Enti assicurati o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da Serramenti privi di Luci e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili;
- da persone delle cui azioni l'Assicurato deve rispondere, ad eccezione di quanto riportato nell'Articolo - Oggetto dell'assicurazione;
- da persone legate ai soggetti di cui al punto b) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- da incaricati della sorveglianza degli Enti assicurati o dei locali che li contengono;

d) da Incendio, Esplosione o Scoppio causati dall'autore del Furto o della Rapina;

e) al Contenuto sottratto con destrezza salvo per i casi previsti dalla garanzia Trasporto Valori e Merci qualora richiamata;

f) indiretti, cioè tutti quelli che non riguardano la materialità degli Enti assicurati;

g) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti gli Enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente ai Valori e Preziosi, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;

h) agli Enti assicurati posti all'aperto o protetti da semplici tettoie anche se all'interno del recinto aziendale per il rischio Furto.

Condizioni di assicurazione

7. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa si obbliga, nei limiti dei massimali assicurati e con le franchigie/scoperti indicati nella Scheda di Polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni involontariamente causati a terzi:

- per morte, per lesioni personali;
- per danni a cose;

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione e alle attività di carattere complementare e accessorio svolte anche presso terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, approvvigionamenti, consegna o prelievo di materiali e/o merci, operazioni di carico e scarico anche se tali operazioni sono effettuate con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi meccanici, a condizione che le stesse siano svolte direttamente dagli Addetti all'Attività assicurata.

Sono altresì comprese le attività collaterali che non rientrano nel ciclo produttivo o considerate complementari ed accessorie; a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel concetto di attività collaterali rientra:

- proprietà e/o manutenzione in proprio di insegne e/o cartelloni pubblicitari, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale;
- gestione di servizi di ristoro, proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresa la somministrazione. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche gli Addetti dell'Assicurato;
- gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale - **esclusa quella professionale** - dei sanitari e degli addetti al servizio;
- gestione del CRAL aziendale; organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali; manifestazioni culturali in genere;
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o cani;

Per le attività di carattere collaterale affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, **le garanzie saranno operanti per la sola committenza.**

L'assicurazione si intende estesa:

- a fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
- alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o dei locali su tutto il territorio nazionale. Sono comprese le pertinenze inclusi eventuali giardini, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività dichiarata;
- ai danni derivanti dai lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati o dei locali che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività, incluse eventuali pertinenze. Inoltre, per la committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione previsti dal D. Lgs. 81/08 (ed eventuali successive modifiche o integrazioni), ed eseguiti in conformità al decreto stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;**
- ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile per Danni cagionati a terzi dai Prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti. La garanzia comprende anche i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate, **ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge.**
La garanzia vale purché le autovetture, i motocicli, i ciclomotori, e i natanti non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

- l'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro per Danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi, **entro il limite del Massimale assicurato, i Prestatori di lavoro stessi, limitatamente ai danni da essi subiti (escluse le malattie professionali) per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.**

In caso di Sinistro, qualora sia stabilita corresponsabilità tra Prestatori di lavoro il Massimale assicurato costituirà il limite di indennizzo per Periodo di assicurazione.

- L'assicurazione comprende i Danni cagionati entro 1 anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti.

Per i soli generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, la garanzia è estesa ai Danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Dalla presente garanzia sono esclusi i Danni:

- derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- riconducibili a modifiche attuate intenzionalmente dal venditore/distributore sul prodotto.

Condizioni di assicurazione

Per i prodotti alimentari, la garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia in regola con le disposizioni previste dal D.lgs. 193 del 6 novembre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni, concernenti le norme generali di igiene e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

Per questa garanzia, il Massimale assicurato costituisce il limite di indennizzo per Periodo di assicurazione.

L'assicurazione comprende inoltre i danni a cose di terzi che l'Assicurato ha in consegna o custodia, compresi i veicoli, cicli e motocicli dei Prestatori di lavoro. **Sono esclusi i Danni:**

- di Incendio, Furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancata rispondenza d'uso;
- alle cose che costituiscono strumento di lavoro, compresi immobili e/o cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria;
- ai capi di vestiario sottoposti a lavorazioni e/o puliture di qualsiasi genere;
- a Valori, Preziosi, beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e clienti;

La Sezione Responsabilità Civile comprende, inoltre:

Danni da interruzione di esercizio

Sono compresi i danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.**

Lavori in subappalto

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori - **in misura non superiore alla percentuale del Fatturato annuo indicata nella Scheda di Polizza** - e' assicurata la responsabilità che ricade sull'Assicurato in qualità di appaltatore, per i Danni cagionati a terzi da subappaltatori e/o da prestatori di opere e servizi (articolo 2222 Codice Civile), mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Impresa si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, **di cui sia ritenuto civilmente responsabile** ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, **a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.**

La garanzia e' anche prestata per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nelle presente garanzia.

E' esclusa dall'assicurazione R.C.O. la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:

- alle malattie professionali che colpiscano i propri Prestatori di lavoro;
- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere. Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto liquidato da tale Istituto all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nel limite del Massimale assicurato nella Scheda di polizza per l'assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

ESCLUSIONI

Dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) **sono esclusi i Danni:**

a) causati da o dovuti a:

- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive
- rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- umidità, stitilicidie e insalubrità dei locali;
- proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili;
- veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;

Condizioni di assicurazione

- furto, ad eccezione di quanto previsto dall'Articolo - Oggetto dell'assicurazione;
 - lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione ad eccezione di quanto previsto dall'Articolo - Oggetto dell'assicurazione;
 - prodotti e/o cose in genere dopo la loro messa in circolazione e/o vizio originario dei prodotti fermo quanto previsto all'Articolo Oggetto dell'assicurazione;
 - opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
 - operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
 - detenzione e impiego di Esplosivi;
 - smarrimento ed errata consegna;
 - utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.);
 - attività off-shore e rigs;
 - rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili;
- b) alle cose:**
- altrui derivanti da Incendio Esplosione e Scoppio (tranne quelli derivanti da detenzione e impiego di Esplosivi quando sono assicurate attività edili) di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi;
 - altrui trovantisi in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi, fermo quanto previsto nell'articolo - Oggetto dell'Assicurazione. Sono inoltre esclusi i danni alle opere in costruzione limitatamente alle attività edili.
 - che l'Assicurato detenga o posseda a qualsiasi titolo e/o di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile, ad eccezione di quanto indicato nell'Oggetto dell'assicurazione;
 - vendite, e relative spese di riparazione o sostituzione e conseguenti a mancato uso o disponibilità;
 - da cedimento e franamento del terreno;
 - da vibrazioni o assestamento del terreno;
 - oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico;
- c) ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:**
- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
 - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.
- d) sono inoltre esclusi i Danni:**
- cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei in genere nonché quelli da essi conseguenti;
 - punitivi di qualsiasi natura.

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo e le Società che risultino controllanti, controllate o collegate alla Società Assicurata o Contraente, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'Attività dichiarata, compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (articolo 2222 Codice Civile). Tale condizione non è valida qualora la Sezione Responsabilità Civile è riferita al rischio della sola RC della proprietà del fabbricato.

Sono tuttavia considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contesto delle attività assicurate.

Azioni di rivalsa INPS

l'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quello sopra citato, non rientrano nelle presente garanzia.

GARANZIE AGGIUNTIVE

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie:

RT - Ricorso Terzi Incendio

A parziale deroga dell'Articolo Esclusioni lettera b) l'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui causati da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Sono esclusi i danni:

- ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso;

Condizioni di assicurazione

- verificatisi nello svolgimento di attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi.

LT - Lavori presso terzi

A parziale deroga dell'Articolo Esclusioni lettera b) **limitatamente alle attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi**, l'assicurazione è estesa ai danni a cose:

- derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che, per volume o peso, non possono essere rimosse senza particolari difficoltà in relazione alla tipologia di intervento effettuato.

PS - Postuma da posa in opera e manutenzione

A parziale deroga dell'Articolo Esclusioni lettera a) , l'assicurazione è estesa per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore e/o riparatore di impianti o cose - anche non installati dall'Assicurato stesso - per Danni cagionati a terzi dai suddetti impianti o cose installati, mantenuti o riparati.

Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e Danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché il periodo intercorso tra la data di consegna dei lavori e la data di richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato sia inferiore o uguale a quello indicato nella Scheda di Polizza.

Se l'assicurazione è prestata per le attività di cui all'articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex Legge n. 46 del 5 marzo 1990) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, la stessa è operativa purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 2 della legge stessa.

L'assicurazione non comprende i Danni:

- ad impianti, attrezzature, cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi eventuale spesa inerente la sostituzione o la riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti usati nella lavorazione da chiunque siano stati fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale gli impianti o le cose sono destinati;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- relativi allo svolgimento di attività di riparazione di veicoli e natanti;
- concernenti attività edili.

L'assicurazione è prestata per i danni a cose fino a concorrenza del Massimale assicurato specifico e con l'applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza. Per i danni a persona è operante il Massimale assicurato di RC esercizio dell'attività.

8. SEZIONE TUTELA LEGALE

Sezione non presente.

9. SEZIONE ASSISTENZA

Premessa

L'Impresa presta i servizi di Assistenza di seguito riportati tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZE: Il servizio di Assistenza prestato con la presente Polizza non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.

Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Norme in caso di Sinistro").

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Chiamando il numero verde gratuito 800 686868 - attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno - sono assicurate le prestazioni di seguito riportate.

Sezione I: Assistenza in caso di emergenza

- Invio di fornitori per interventi urgenti
Qualora, presso i locali adibiti all'Attività dichiarata, si verifichi un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessiti di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire, entro 3 ore dalla richiesta, delle seguenti prestazioni:
 - a) invio di un idraulico, in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
 - b) invio di un elettricista, in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
 - c) invio di un fabbro in caso di impossibilità di accesso ai locali a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dei locali a causa di effrazione o tentata effrazione a fissi ed Infissi.

Condizioni di assicurazione

Restano a carico della Centrale Operativa, per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano sia di due ore di manodopera, **sino ad un massimo di Euro 250 per singola prestazione ed evento.**

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la Centrale Operativa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute, **sino ad un massimo di Euro 500 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.**

■ Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura

Nel caso di impossibilità di chiusura dei locali adibiti all'Attività dichiarata, a causa di effrazione o tentata effrazione ad Infissi o Serramenti dei locali stessi, Centrale Operativa provvede a reperire un servizio di vigilanza sostitutiva con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi per le prime 24 ore di piantonamento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare un servizio di vigilanza sostitutiva, la Centrale Operativa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, **fino alla concorrenza di Euro 1.000 per evento dietro presentazione di idonea documentazione.**

Sarà, inoltre, possibile per l'Assicurato prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.

In alternativa a quanto precede, e qualora le circostanze lo rendessero preferibile per l'Assicurato, la Centrale Operativa provvede all'invio immediato di un fabbro e/o falegname tenendo a proprio carico il costo dell'uscita e di 6 ore di manodopera **fino alla concorrenza del massimale complessivo di Euro 950 per evento e per anno assicurativo, col sottolimito di due ore di manodopera e di Euro 180 per ciascun fisso od infisso riparato.**

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare tempestivamente un fabbro e/o falegname, la Centrale Operativa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita e per 6 ore di manodopera **fino alla concorrenza del massimale complessivo di Euro 1.000 per evento e per anno assicurativo, col sottolimito di 2 ore di manodopera e di Euro 200 per ciascun fisso od infisso riparato, dietro presentazione di idonea documentazione.**

Estensione di garanzia

La presente garanzia opera nel caso in cui l'Assicurato, in virtù di altri contratti stipulati con l'Impresa, fosse titolare per i medesimi locali di garanzie analoghe alle precedenti prestazioni denominate Invio di fornitori per interventi urgenti e Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura.

In caso di sovrapposizione delle garanzie in corso di validità e limitatamente alle stesse, la Centrale Operativa terrà a proprio carico anche il costo dei materiali impiegati dagli artigiani inviati dalla Centrale Operativa per interventi urgenti, fino ad un importo massimo di Euro 300 per evento.

■ Rientro immediato - Organizzazione del trasloco e deposito del contenuto

La presente garanzia opera quando, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, risulti accertata l'inagibilità dei locali adibiti all'Attività dichiarata e sia necessario lo svuotamento del contenuto per lavori di ripristino.

La Centrale Operativa provvede ad organizzare un contatto tra l'Assicurato ed una società di traslochi convenzionata nonché a ricercare un deposito idoneo dove portare il contenuto per il periodo necessario.

Qualora sia necessaria la presenza dell'Assicurato in loco e questi si trovi in viaggio al di fuori della regione in cui ha sede l'Attività dichiarata, la Centrale Operativa provvede ad organizzarne l'immediato rientro col mezzo di trasporto ritenuto più idoneo a tale scopo, tenendo a proprio carico i relativi costi **fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000 per evento e per Periodo di assicurazione.**

Sezione II: Altre prestazioni di Assistenza

■ Assistenza per il recupero dei dati informatici

La prestazione opera qualora l'Assicurato non sia in grado di accedere ai propri dati informatici posti sui seguenti supporti:

- hard disk - **non raid e di sistema operativo Microsoft, Unix, Linux e MAC non server;**
- flash/stick memory **presenti esclusivamente all'interno di Laptop (Computer portatili);**
- attrezzatura digitale cine/foto/ottica **destinati all'uso professionale;**
- lettori di mp3 **destinati all'uso professionale.**

La Centrale Operativa organizza, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta, il recupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisti convenzionati in Data Recovery, con le seguenti modalità:

- organizzazione del contatto tra l'Assicurato e lo specialista;
- organizzazione della presa in consegna presso il domicilio dell'Assicurato del supporto informatico da parte di un corriere per il recapito presso lo specialista;
- organizzazione del recapito presso l'Assicurato tramite corriere del supporto danneggiato e dei dati recuperati (su altro supporto o con altra modalità concordata con l'Assicurato).

Date le specificità altamente tecnologiche connaturate alla prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati, lo specialista incaricato rilascerà all'Assicurato una dichiarazione di servizio attestante l'attività professionale svolta.

I costi relativi alla prestazione sono a carico dell'Assicurato, anche in riferimento alle attività di presa, trasporto e riconsegna del supporto informatico.

Condizioni di assicurazione

- **Reperimento di specialisti informatici per il Recupero Dati**
Nel caso di eventi non coperti dalla precedente garanzia, la Centrale Operativa provvede ad indicare all'Assicurato lo specialista informatico in Data Recovery con essa convenzionato e, su richiesta dell'Assicurato stesso, organizza il contatto telefonico diretto. L'Assicurato può richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendo con questo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro.
I costi della prestazione erogata dallo specialista a tariffe agevolate restano integralmente a carico dell'Assicurato.
- **Accesso alla rete di artigiani convenzionati**
Qualora l'Assicurato debba effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali adibiti all'Attività dichiarata, può richiedere alla Centrale Operativa il nominativo di un fornitore convenzionato. Entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, l'Assicurato verrà contattato dal fornitore al quale illustrerà le proprie esigenze e necessità in merito all'intervento.
La rete di fornitori convenzionati prevede le seguenti categorie di prestatori d'opera: elettricista, fabbro, idraulico, termotecnico, muratore, piastrellista, falegname, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, spurgatore, tinteggiatore, vetraio.
Il costo dell'intervento resta totalmente a carico dell'Assicurato, in base a tariffe di manodopera agevolate e con la garanzia minima di 3 mesi per le prestazioni eseguite.
Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00.
- **Consulenza Specialistica**
La Centrale Operativa eroga a favore dell'Assicurato un servizio di consulenza telefonica in ambito di problematiche inerenti il diritto del lavoro, fiscale, amministrativo e immobiliare.
La Centrale Operativa su richiesta dell'Assicurato, fisserà un appuntamento telefonico con uno specialista di settore che fornirà un parere orientativo di primo livello.
La prestazione opera nei seguenti casi:
 - consulenza in diritto del lavoro: convocazione dell'Assicurato da parte della Direzione Provinciale del Lavoro per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro con i propri consulenti, collaboratori o dipendenti per fatti relativi alla gestione dei loro contratti di lavoro;
 - disbrigo di pratiche amministrative: ordinanza di sospensione dell'Attività dichiarata o di revoca dell'autorizzazione/licenza; applicazione di sanzioni amministrative, per la violazione di norme relative alla gestione dell'attività imprenditoriale di pubblici esercizi;
 - consulenza fiscale ed immobiliare: necessità di informazioni inerenti pratiche ufficio IVA, oneri deducibili di natura fiscale, oneri detraibili di natura fiscale, consulenza immobiliare riguardo ai contratti di affitto.**La prestazione è erogata col massimo di due volte per Periodo di assicurazione; l'Assicurato potrà ricorrervi ulteriormente a costi agevolati a proprio carico e senza limitazione alcuna.**
- **Noleggio veicoli commerciali a tariffe agevolate**
L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su Società di Autonoleggio convenzionate in grado di offrire veicoli commerciali leggeri a tariffe speciali e condizioni agevolate.
Ove necessario, la Centrale Operativa può prenotare direttamente a nome dell'Assicurato il veicolo indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarlo.
L'erogazione della prestazione dipende dall'effettiva disponibilità di veicoli presso la società di Autonoleggio ed avviene in conformità alle normative da questa previste.
I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato.

ESCLUSIONI

L'Impresa non è obbligata in alcun caso per i danni causati da o dovuti a:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato - ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori - nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo e sabotaggio;
- terremoto;
- Inondazione, Alluvione;
- eruzione vulcanica, maremoto, mareggiate, maree, eccesso di marea (acqua alta) e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica;

Condizioni di assicurazione

- bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine e spostamenti d'aria da queste provocati.

Adeguamento delle somme assicurate

A parziale deroga del disposto della condizione particolare Indicizzazione, non sono soggetti ad adeguamento i limiti d'indennizzo e il premio relativo alla presente Sezione.

10. CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE PER DANNI AGLI ENTI ASSICURATI

Delimitazione territoriale

L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Destinazione dei locali della Ubicazione indicata nella Scheda di polizza

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali del Fabbricato e le sue eventuali strutture accessorie siano destinati all'Attività dichiarata.

Colpa grave e dolo

Limitatamente alle garanzie prestate nella Sezione Incendio - All risks, la garanzia è operante anche per i danni causati da:

- colpa, anche grave, del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge.

Caratteristiche del rischio assicurato ai fini dell'operatività delle garanzie prestate nella Sezione Incendio - All Risks

Le garanzie prestate nella Sezione Incendio - All Risks sono operanti purché l'Attività dichiarata sia svolta sottotetto a locali di fabbricati realizzati con:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del Tetto in materiali incombustibili;
- strutture portanti del Tetto e solai anche in materiali combustibili;
- finestrature e lucernari anche in materiali combustibili a condizione che la loro superficie complessiva non ecceda rispettivamente 1/3 di quella delle pareti esterne e delle coperture;
- coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere (ove presenti) anche in materia plastica espansa o alveolare.

Inoltre, quando le attività assicurate contemplano la lavorazione del legno, almeno i 5/10 delle Macchine mordenti - intendendosi per tali quelle il cui motore risulti superiore a 1,00 kW - dovranno essere collegate ad impianto di aspirazione.

Circostanze non influenti

Limitatamente alle garanzie prestate nella Sezione Incendio - All Risks, è tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in Polizza:

- l'esistenza di non oltre il quantitativo di Infiammabili indicato nella Scheda di Polizza, intendendosi ininfluenti agli effetti della tolleranza i carburanti contenuti nei serbatoi di automezzi o in serbatoi completamente interrati;
- l'esistenza di non oltre il quantitativo di Merci speciali indicato nella Scheda di Polizza che si intendono automaticamente assicurati alla partita Merci, non considerando Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;
- l'esistenza di manufatti di cui al n. 5 lettera E) del Decreto Ministeriale del 19/09/2002 n. 272 e i giocattoli pirici in libera vendita **per quantitativi non superiori ai 10 Kg, purché contenuti nelle loro confezioni originali;**
- l'esistenza di **non oltre 1 Kg** di Esplosivi;
- l'esistenza di ulteriori reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie ed accessorie, (ad eccezione di operazioni di verniciatura), **purché la loro superficie complessiva sia inferiore al 25% di quella totale coperta;**

è ammesso, inoltre, lo svolgimento di:

- operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confenzionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura; manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti; conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di Merci.

Relativamente alle caratteristiche di ogni singolo locale del Fabbricato o struttura, non hanno influenza:

- quelle di porzioni minori (tipo abitazioni, locali privati, servizi aziendali);
- gazebo e tettoie esterne amovibili, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili;

purché, presi singolarmente, non superino 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale.

Condizioni di assicurazione

Si conviene inoltre tra le Parti che nell'ambito della Ubicazione indicata in polizza, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai fabbricati (**sempre purchè non superino 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale**), ed al Macchinario per esigenze strettamente connesse all'Attività dichiarata. Ai fini delle Sezioni Incendio All Risks e Furto e Rapina l'Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione all'Impresa, **semprechè non risultino peggiorate le caratteristiche dei fabbricati e/o modificata la natura delle attività/lavorazioni.**

Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito all'Articolo Dichiarazioni inesatte od omissioni delle Condizioni Generali di Assicurazione ed all'Articolo Determinazione del danno delle Norme in caso di sinistro.

Buona fede

Limitatamente alle garanzie prestate nella Sezione Incendio - All Risks, la mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto d'Indennizzo, né riduzione dello stesso **semprechè tali omissioni o inesattezze non siano avvenute con dolo o colpa grave. L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali ai fini dell'operatività delle garanzie prestate dalla Sezione Furto e Rapina

Caratteristiche costruttive.

Relativamente ai danni di Furto all'interno dei locali della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, **l'assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie, che:**

- a) il Fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti gli Enti assicurati sia costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia. Se la linea di gronda del Tetto è situata a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, il Tetto dovrà essere costruito in cemento armato senza lucernari o Luci che consentano l'introduzione all'interno del Fabbricato;
- b) i locali contenenti gli Enti assicurati abbiano pareti perimetrali e solai in laterizi, cemento armato, vetrocemento armato o Vetro stratificato di sicurezza oppure siano costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purchè fisse e saldamente ancorate al terreno.

Mezzi di protezione e chiusura dei locali.

E' previsto che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti gli Enti assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Tranne i casi previsti dall'Articolo - Oggetto dell'assicurazione punto 1), lettere a), b), c) della Sezione Furto e Rapina, **in caso di Furto, valgono le disposizioni che seguono:**

- quando l'introduzione dei ladri è avvenuta mediante violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive conformi rispetto a quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo anche in presenza di altre aperture e/o locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative), **purchè non utilizzate dai ladri per l'introduzione;**
- quando invece l'introduzione dei ladri è avvenuta mediante violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative), **l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

Sono esclusi danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.

Operatività delle garanzie in fase di trasloco

Nel caso l'azienda in cui viene svolta l'Attività dichiarata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo **per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione della predetta attività sia conforme al disposto di cui ai precedenti:**

- Articolo - Delimitazione territoriale.
- Articolo - Caratteristiche del rischio assicurato ai fini dell'operatività delle garanzie prestate nella Sezione Incendio - All Risks.
- Articolo - Circostanze non influenti.
- Articolo - Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali ai fini dell'operatività delle garanzie prestate dalla Sezione Furto e Rapina.

Polizza n. 731073760

Condizioni di assicurazione

Utilizzo di veicoli presenti presso l'Ubicazione

Nel caso in cui - per l'asportazione degli Enti assicurati - i ladri dovessero utilizzare veicoli che si trovano nei locali dell'Ubicazione, nelle eventuali strutture accessorie oppure all'aperto, nell'area di esclusiva pertinenza dell'Attività dichiarata, **la garanzia verrà prestata con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

Concomitanza di scoperti

Qualora nella Scheda di Polizza per le garanzie prestate nella Sezione Furto e Rapina siano previsti più scoperti, **verrà applicato uno Scoperto pari alla somma delle relative percentuali, fino ad un massimo indicato nella Scheda di polizza. L'eventuale Franchigia prevista nella suddetta Scheda rappresenterà il minimo di tale Scoperto.**

Criteri per la determinazione delle somme assicurate

Le partite di cui alla Sezione Incendio - All Risks, ove non diversamente previsto, sono assicurate a Valore intero.

Limitatamente alla Sezione Furto e Rapina la garanzia può essere prestata, a scelta del Contraente, in una delle seguenti forme indicate nella Scheda di Polizza:

- Valore intero;
- Primo rischio relativo;
- Primo rischio assoluto.

La Somma assicurata deve corrispondere:

- per Fabbricato e/o Macchinario al Valore a nuovo;
- per Merci al Costo commerciale per le attività' commerciali, al Costo industriale per le attività' che prevedano lavorazioni e trasformazioni delle Merci.

In caso di copertura a Primo rischio relativo la garanzia e' prestata per coprire il massimo danno che il Contraente ritiene di poter subire in un determinato rapporto con il Valore intero degli Enti assicurati **e quindi con l'applicazione dell'articolo 1907 del Codice Civile nel caso in cui tale Valore intero dichiarato sia inferiore a quello effettivamente presente.**

In caso di copertura a Primo rischio assoluto la garanzia e' prestata per coprire il massimo danno che il Contraente ritiene di poter subire in caso di Sinistro, a prescindere dal valore complessivo degli Enti assicurati.

11. CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE DI RESPONSABILITA' CIVILE

Validità territoriale

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i Danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi dell'Europa geografica.

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) vale per il mondo intero.

Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale assicurato stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.**

Calcolo del premio

Relativamente alle garanzie previste dalla presente Sezione, il Premio è convenuto sulla base della dichiarazione del Contraente che il numero degli Addetti che prestano l'attività per l'azienda assicurata è quello indicato nella Scheda di polizza.

La condizione è valida per Aziende che sono formate da non più di 5 Addetti, limite oltre il quale sarà necessario sostituire il contratto adottando un sistema di calcolo del Premio basato su altri elementi variabili.

Per gli Addetti che prestano l'attività per periodi non superiori a centottanta giorni complessivamente, il Premio è calcolato considerando una prestazione lavorativa di centottanta giorni.

Qualora il numero degli Addetti vari rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni e il Premio.

12. CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE DI TUTELA LEGALE

Sezione non presente.

13. NORME IN CASO DI SINISTRO

Cosa deve fare l'Assicurato

Condizioni di assicurazione

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato deve:

- fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 1914 Codice Civile;
- presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile;
- per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio ed eventi socio-politici e per i danni garantiti nella Sezione Furto e Rapina effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore degli Enti assicurati colpiti dal Sinistro;
- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione;
- denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).

Inoltre, per i danni garantiti nella Sezione Furto e Rapina:

- denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate, nonché dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore degli Enti assicurati preesistenti al momento del Sinistro, oltreché della realtà e dell'entità del danno.

Relativamente alle garanzie presenti nella Sezione Responsabilità Civile, in caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato deve:

- presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile;
- informare l'Impresa circa le azioni civili o penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti punti 1) e 2) può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Relativamente alle garanzie presenti nella Sezione Assistenza, per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa e/o l'attivazione ed erogazione delle prestazioni previste l'Assicurato è tenuto a comunicare la sua richiesta alla Centrale Operativa tramite:

numero verde	800.686868
telefono dedicato per chiamate dall'estero	+ 3902.26.609.133
Telefax	+ 3902.70630091

indicando con precisione:

- il tipo di Assistenza di cui necessita;
- ragione sociale dell'attività assicurata e numero di Polizza;
- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

Polizza n. 731073760

Condizioni di assicurazione

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP Service Italia S.c.a r.l.
Casella Postale 302
Via Cordusio 4
20123 Milano (Mi)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Delimitazioni e precisazioni:

- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.
- Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti dell'Impresa derivante dalla presente garanzia si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza della garanzia stessa.

Cosa deve fare l'Impresa

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del danno proposto dall'Impresa stessa.

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fidejussione, di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'Indennizzo.

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sugli Enti assicurati (articolo 2742 del Codice Civile).

Relativamente alle garanzie presenti nella Sezione Responsabilità Civile, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalla predetta Sezione.

L'Impresa comunque:

- a) assume, se e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato;
- b) designa, ove occorra, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato;
- c) assume le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa, nell'ambito di tale limite, non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Liquidazione a Primo Rischio Assoluto, acconto sull'importo da liquidare

A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro:

- per le garanzie prestate nella Sezione Incendio - All Risks a Valore intero, l'Assicurato ha diritto di ottenere la liquidazione del danno a Primo rischio assoluto, sino alla concorrenza del 10% della somma dei capitali assicurati alle partite Fabbricato, Macchinario e Merci e sino al limite massimo di Euro 5.000.

La presente condizione non è operante:

- nel caso di esistenza al momento del Sinistro di polizze stipulate con altre Compagnie sui medesimi Enti assicurati e per i medesimi rischi;
- qualora l'importo complessivo del danno (determinato secondo quanto previsto all'Articolo - Determinazione del danno della presente Sezione) sia superiore al 10% della somma complessivamente assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario e Merci, o comunque superi il limite massimo complessivo di Euro 5.000. Resta inteso che tale limite è da considerarsi già al netto di eventuali franchigie presenti nella Scheda di Polizza anche a deroga della definizione di Danno liquidabile;

Condizioni di assicurazione

- in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 25.000, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell'Indennizzo, il pagamento di un anticipo. Il pagamento di tale anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e fino ad un massimo di Euro 1.000.000.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione del Valore a nuovo non esistesse.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Articolo - Cosa deve fare l'Assicurato;
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli Enti assicurati e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo - Criteri per la determinazione delle somme assicurate delle Condizioni di operatività delle garanzie per danni agli Enti assicurati, il valore degli Enti assicurati illesi o colpiti da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'Articolo - Determinazione del danno della presente Sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Trattamento dei dati personali in occasione delle attività di perizia su supporti informatici

La perizia sui supporti informatici è effettuata alle condizioni precisate nella presente Polizza, fermo restando che Allianz SpA non svolge nessuna attività di trattamento dei dati eventualmente presenti nei supporti. Rispetto a tali dati l'Assicurato agisce quale titolare del trattamento ed è quindi suo onere adottare le cautele necessarie per il corretto trattamento di tali dati, definendo con il perito le misure di sicurezza da adottare per il corretto trattamento dei dati stessi, rispetto al quale Allianz SpA resta del tutto estranea.

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno può essere concordato tra le Parti con le seguenti modalità:

- direttamente dall'Impresa con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente o persona da lui designata con apposito atto unico.

Nel secondo caso i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita, all'atto del Sinistro e fermo quanto previsto dal successivo l'Articolo - Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate, della presente Sezione, con i criteri di seguito riportati.

Fabbricato, Lastre, Macchinario (tranne Beni ed effetti personali, Valori e Preziosi, Enti particolari, Enti pregiati aventi anche valore artistico) ed Apparecchiature elettroniche:

1. si stima il Valore a nuovo;
2. si stima il Valore a stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli Oneri Fiscali non dovuti all'Erario;

Condizioni di assicurazione

3. si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore a stato d'uso. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettiva ricostruzione o al rimpiazzo ed avverrà:

- in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Contraente o dall'Assicurato e purché (salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato) l'inizio dei lavori avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa.
- in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione, purché questo sia documentato, ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Fermo quanto previsto dal successivo Articolo - Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate, se le somme assicurate nella Scheda di Polizza alle rispettive partite risultano:

- superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di indennità diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Merci:

si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale o il Costo industriale degli Enti assicurati colpiti da Sinistro e la spesa necessaria per riparare gli Enti assicurati danneggiati, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti, qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell'Assicurato, **la presente Polizza sarà operante sino alla concorrenza della Somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'articolo 1910 Codice Civile, sempre ché il danno sia indennizzabile a termini di Polizza.**

L'Indennizzo per la riparazione di un ente danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore allo stato d'uso.

Beni ed effetti personali, Enti pregiati aventi anche valore artistico, Preziosi:

si stima il Valore a stato d'uso degli Enti colpiti dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire gli Enti assicurati danneggiati, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

L'Indennizzo per la riparazione di un Ente danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore allo stato d'uso.

Enti particolari:

- per gli Archivi e i Modelli e stampe si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione degli Enti assicurati colpiti da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'Indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dalla data del Sinistro;**
- per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto degli Enti assicurati colpiti da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, **purché non danneggiata dal Sinistro**), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **L'Indennizzo del danno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data del Sinistro. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni.**

L'Indennizzo per la riparazione di un Ente danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore allo stato d'uso.

Lastre:

sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione degli Enti assicurati distrutti e quelle necessarie per riparare o sostituire gli Enti assicurati danneggiati, comprese le spese per la rimozione, trasporto e posa in opera, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

Condizioni di assicurazione

Spese sanitarie in conseguenza di Rapina:

si tiene conto delle notule di spesa esibite in originale, **esclusi i farmaci e dedotte le eventuali quote sostenute da altri Enti Assistenziali intervenuti. L'Indennizzo sarà corrisposto solo a cure ultimate e dopo presentazione di cartella clinica o documento rilasciato dal Pronto Soccorso.**

Valori:

si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'Articolo - Limite massimo di Indennizzo / risarcimento della presente Sezione.

Per i danni relativi ai titoli di credito, **l'Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.**

Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate

Se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risulta che il valore degli Enti assicurati, **esclusi gli enti posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di polizza e quelli assicurati a Primo rischio assoluto in deroga all'articolo 1907 del Codice Civile**, determinato secondo i criteri di cui all'Articolo - Criteri per la determinazione delle somme assicurate delle Condizioni di operatività delle garanzie per danni agli Enti assicurati eccede:

■ la Somma assicurata alla rispettiva partita, separatamente considerata;

l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra Somma assicurata e valore risultante al momento del Sinistro.

Tuttavia l'Impresa rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 10%, elevato al 20% se la Polizza risulta indicizzata. **Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

Inoltre, solo agli effetti del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed a valere esclusivamente per la Sezione Incendio - All Risks, se le Somme assicurate alle partite Macchinario o Mercì al momento del Sinistro risultano maggiori di quelle dichiarate, le Somme assicurate in eccedenza vengono assegnate alle partite Fabbricato, Macchinario e/o Mercì per le quali, al contrario, risulta una insufficienza di valore assicurato.

Assicurazione parziale per la garanzia di Responsabilità Civile

Relativamente alle garanzie previste dalla Sezione Responsabilità Civile, fermo quanto previsto dall'Articolo - Calcolo del Premio delle Condizioni di operatività delle garanzie di Responsabilità Civile, qualora il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio dell'Attività dichiarata risulti superiore a quello indicato nella Scheda di Polizza, l'Impresa procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli addetti dichiarato al momento della stipulazione della Polizza e quello accertato al momento del Sinistro.

L'Impresa tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore a 1 unità. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la proporzionale senza tenere conto della tolleranza sopra prevista.

Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del Premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di Premio annuale successiva alla data del Sinistro. Ove non ottemperi a detto impegno l'Impresa, in caso di Sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione sul numero degli Addetti concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.

Riduzione delle somme assicurate a seguito di Furto e/o Rapina (Reintegro)

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Furto e Rapina:

- le somme assicurate con le singole partite di Polizza;
- i relativi limiti di Indennizzo;

si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.

Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso dell'Impresa, i limiti e le somme assicurate potranno essere reintegrati ai valori originari.

Il reintegro avrà effetto dal momento della corresponsione da parte del Contraente del rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del Periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà dell'Impresa di recedere dal contratto ai sensi dell'Articolo - Recesso in caso di Sinistro delle Condizioni Generali di assicurazione.

Condizioni di assicurazione

Recupero degli Enti assicurati e sottratti

Qualora gli Enti assicurati e sottratti vengano recuperati in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.**

Si conviene che:

- se l'Impresa ha indennizzato integralmente il danno, gli Enti assicurati recuperati divengono di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo;
- se l'Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà degli Enti assicurati recuperati, previa restituzione dell'importo percepito, o di farli vendere, ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale tra l'Impresa e l'Assicurato.

Per gli Enti assicurati sottratti che siano recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo, **l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dagli Enti assicurati stessi in conseguenza del Sinistro.** L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa gli Enti assicurati recuperati, **salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare pagando l'Indennizzo dovuto.**

Limite massimo di Indennizzo / risarcimento

Salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro indennizzi o risarcimenti rispettivamente maggiori delle somme e dei massimali assicurati, partita per partita.

Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di Sinistro, **il Contraente deve darne avviso, ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 Codice Civile.**

Il Contraente può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'ammontare corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, essa pagherà l'Indennizzo comunque **entro i limiti previsti dalla Scheda di Polizza.**

Lavori in Subappalto per la garanzia di Responsabilità Civile

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori per cui si intende assicurata la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i Danni cagionati a terzi dalle imprese subappaltatrici e/o da prestatori di opere e servizi (articolo 2222 Codice Civile), mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, vale quanto di seguito precisato.

Qualora in caso di Sinistro si dovesse constatare che la percentuale di fatturato ceduta eccede il valore massimo indicato nella Scheda di Polizza, l'Impresa risponde del danno in proporzione pari al rapporto esistente tra:

- **il Premio calcolato per la percentuale indicata in Polizza;**
- **il Premio calcolato per la percentuale accertata al momento del Sinistro.**

L'Impresa tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro non sia superiore a 10 punti percentuali.